

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria

**Modifica del 13 marzo 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 19 febbraio 2004 e del 4 novembre 2004<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria sono modificati come segue:

*Art. 2 cpv. 3 lett. e nonché cpv. 4 e 5*

<sup>3</sup> ...

e. *abrogata*

<sup>4</sup> Agli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale sono applicabili le disposizioni degli articoli 9b, 28a capoversi 2, 37, 39, 39a, 40 e 48 nonché della cifra 3 dell'appendice.

<sup>5</sup> Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 9b), occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va inoltre corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, sempre che lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di prendere visione di altri documenti e informazioni, nonché disporre controlli a carico delle parti contraenti.

<sup>1</sup> FF 2002 1520–1521, 2004 889 5913

